



COMUNE DI MARANO VICENTINO

SETTORE 3° - LAVORI PUBBLICI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 42 DEL 24-11-2023

Marano Vicentino, 24-11-2023

COPIA

Registro Generale n. 54

ORDINANZA DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

N. 42 DEL 24-11-2023

Oggetto: ADOZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE ED URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA, FINO AL 30 APRILE 2024.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso che:

- l'inquinamento atmosferico e la formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio producono effetti negativi sulla salute e costituiscono una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il D.lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale e fissa i limiti di legge per la tutela della salute umana e dell'ambiente, stabilendo il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM₁₀ pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;

- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;

Preso atto che:

- la Regione Veneto con deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato il “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera” (PRTRA);
- la Regione Veneto con deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 ha approvato il “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell’Ambiente. Tale accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’atmosfera, nel quadro di un’azione coordinata e congiunta nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM₁₀: traffico, combustioni all’aperto, riscaldamento civile, agricoltura.
- **le modalità di valutazione dei livelli di allerta di PM₁₀ sono effettuate** considerando i **superamenti** consecutivi del valore limite giornaliero del PM₁₀ **misurati** fino al giorno precedente e i **dati previsti** dal modello SPIAIR per il giorno in corso e i due giorni successivi, in modo da **prevedere in anticipo i fenomeni di accumulo del PM₁₀, attivando tempestivamente le misure emergenziali** al fine di ridurre nel più breve tempo possibile le concentrazioni di PM₁₀ ;
- l’attivazione delle misure di contenimento è disposta dai Comuni a seguito della comunicazione effettuata da ARPAV ed è modulata su tre gradi di allerta per il PM₁₀ sulla base del numero di giorni consecutivi misurati e previsti di superamento del valore limite di 50 µg/m³ secondo il seguente schema:
 - LIVELLO VERDE, NESSUNA ALLERTA quando il numero di giorni è inferiore a 4;
 - LIVELLO ARANCIO, 1° GRADO DI ALLERTA quando il numero di giorni è almeno pari a 4;
 - LIVELLO ROSSO, 2° GRADO DI ALLERTA quando il numero di giorni è almeno pari a 10;
 - rientro al livello verde con almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero;
- il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) convocato dalla Regione Veneto nelle date 6 settembre 2018, 5 settembre 2019 e 26 settembre 2019, relativamente alle misure previste dall’Accordo Padano e declinate nel territorio regionale, ha ribadito l’obbligatorietà dell’applicazione dell’accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano, confermando le misure temporanee omogenee da attivarsi in caso di raggiungimento dei diversi livelli emergenziali;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1855 del 29/12/2020 (BUR n. 14 del 31/12/2020) è stata approvata la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale, secondo la quale il Comune di Marano Vicentino risulta ora inserito nella zona “IT0524 - Zona Pedemontana” nell’ambito del PRTRA;

Considerato che per tutelare la salute dei cittadini e l’ambiente nel suo complesso è necessario adottare provvedimenti idonei ad evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi al fine di ridurre l’esposizione dei gruppi di popolazione più sensibili;

Visti:

- Il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM₁₀);
- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192”, in particolare l’art. 5 comma 1;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e del territorio n. 186 del 7 novembre 2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA) approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 90 del 18 aprile 2016 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 44 del 10 maggio 2016;
- La deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 che ha approvato il “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”;
- L’art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni e integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 che ha approvato il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea;
- le indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) nell’incontro del 24/06/2021 con cui sono state presentate sinteticamente le misure straordinarie, integrative rispetto a quelle previste dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera e dall’Accordo di Bacino Padano. Il Pacchetto regionale per la qualità dell’aria riguarda principalmente i settori dell’agricoltura, dei trasporti e del riscaldamento prevedendo sia azioni di incentivazione sia misure temporanee (valide in generale dal 1° ottobre al 30 aprile) collegate anche ad episodi di inquinamento più critici, interessando anche molti Comuni del territorio regionale fino ad ora non coinvolti dall’Accordo di Bacino Padano;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’art. 182 comma 6-bis;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 10 febbraio 2015 che fornisce “indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell’art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006”;
- il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;
- L’art. 50, c. 10, e l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- l’art. 23 del regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 04.03.2015;
- Valutati gli esiti del T.T.Z. del 28/09/2022 e le proposte discusse in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto con i provvedimenti sopra richiamati;
- Valutati gli esiti del T.T.Z. del 29/09/2023 e le proposte discusse in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto con i provvedimenti sopra richiamati;

- Visto il Decreto del Sindaco n. 16 del 31/08/2022 avente ad oggetto: “Conferimento incarico di Posizione Organizzativa del Settore 3° Lavori Pubblici alla dipendente Golcic Arch. Daniela fino al 31.12.2023”;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

ORDINA

di istituire, dalla data di pubblicazione, all'Albo Pretorio, del presente provvedimento fino al 30 aprile 2024, le azioni, secondo le indicazioni della Regione Veneto e come contenute nel nuovo “Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano” di seguito riportate:

A - MISURE A CARATTERE GENERALE

In tutto il territorio comunale è fatto divieto:

A.1) Di mantenere acceso il motore:

- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza degli impianti semaforici o dei passaggi a livello ferroviari di via S. Lucia (P.L. al Km.24+113 del tratto Vicenza-Schio) e di via Stazione (P.L. al Km.26+187);
- dei treni e/o locomotive con motore a combustione nelle fasi di sosta;

A.2) **Di procedere a qualsiasi tipo di combustione all'aperto, quali ad esempio, abbruciamenti di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio**, invitando i cittadini ad utilizzare, per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d'erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, di impiegare mezzi alternativi al fuoco per eliminare il materiale vegetale prendendo in considerazione, tra le altre, la cippatura del materiale o il conferimento al CCR (Ecocentro);

B - MISURE RELATIVE AI GENERATORI DI CALORE:

B1) l'obbligo nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica “E”, fatti salvi i più restrittivi limiti che saranno stabiliti in attuazione del “*piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale*”, di limitazione della temperatura misurata ai sensi del DPR 412/93 e smi:

B1a) a massimi di 19°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93 e con le eccezioni ivi previste, con le sigle:

- E.1 – residenza e assimilabili;

- E.2 – uffici e assimilabili;
- E.4 – attività ricreative e assimilabili;
- E.5 – attività commerciali e assimilabili;
- E.6 – attività sportive;

B1b) a massimi di 17°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93 con la sigla E.8 – attività industriali e artigianali e assimilabili;

(da valutare in sede di TTZ)

B1c) di ridurre di un ulteriore grado centigrado, portando a massimi di 18°C (+2°C di tolleranza) nelle abitazioni ed edifici pubblici in caso di raggiungimento dei livelli di criticità ARANCIO (1° Liv. ALLERTA) e ROSSO (2° Liv. ALLERTA);

B2) il divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017 non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe:

B2a) 3 STELLE in assenza di allerta (LIVELLO VERDE);

B2b) 4 STELLE in caso di allerta ARANCIO (1° Liv. ALLERTA) e ROSSO (2° Liv. ALLERTA); per tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso;

C) MISURE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO:

l'istituzione in tutto il territorio comunale del divieto di spandimento di liquami zootecnici e di concimi a base di urea, fino al 15/04/2024 in caso di allerta ARANCIO (1° Liv. ALLERTA) e ROSSO (2° Liv. ALLERTA) per tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso, sono fatti salvi gli spandimenti effettuati mediante iniezione o con interrimento immediato.

D - EFFICACIA DELLE MISURE RELATIVE AI LIVELLI DI ALLERTA ARANCIO E ROSSO (1° E 2°):

Che il presente provvedimento per quanto attiene ai punti B1c), B2b) e C), diverrà efficace dopo l'installazione della nuova segnaletica stradale (e/oppure) dopo l'affissione degli appositi avvisi sulle bacheche comunali (e/oppure) dopo l'inserimento dell'avviso sui pannelli a messaggio variabile (e/oppure altra modalità di segnalazione prevista dal comune) del raggiungimento dei livelli di allerta ARANCIO (1° Liv. ALLERTA) e ROSSO (2° Liv. ALLERTA) di cui verrà data opportuna comunicazione alla cittadinanza mediante gli organi di stampa ed il sito internet istituzionale

ESCLUSIONI

- sono esclusi dal punto A.2 del presente ordinativo :
 - l'abbruciamento per motivi di salute delle piante, previo rilascio di apposita autorizzazione in deroga del Comune;
- sono esclusi dal punto B.1) del presente ordinativo:
 - il Centro Diurno Comunale “Brolatti”;
 - l’Asilo Nido Comunale “Il girotondo-Santa Lucia”;
 - Le scuole dell’Infanzia “Il castello colorato-Santa Lucia-” e “L’arca-San Lorenzo”;

INVITA

- a) La cittadinanza:
- ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (GPL e gas metano);
 - ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute ed, in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, ridurre il rischio di esposizione:
 - limitando l'attività fisica soprattutto nelle ore più fredde, per la maggiore concentrazione da PM₁₀ ;
 - limitando l'apertura delle finestre (soprattutto mattino/sera per la maggiore concentrazione di polveri sottili);
 - limitando/evitando passeggiate all'aperto per le donne in gravidanza, anziani e persone con problematiche respiratorie;
 - limitando/evitando il fumo di tabacco, attivo o passivo (effetto sinergico);
- b) Le Aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare l'utilizzo, nel periodo sotto indicato, dei mezzi a minore emissione.
- c) Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire una elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.
- d) Gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

MANDA:

- a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;

DISPONE

- 1) Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.
- 2) Che il presente provvedimento venga trasmesso a:
 - Albo Pretorio, Protocollo/Segreteria - SEDE
 - Comando del Consorzio di Polizia Locale "Alto Vicentino" di Schio – alla PEC: plaltovi@pec.altovicentino.it;
 - Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana" – alla PEC: protocollo.aulss7@pecveneto.it ;
 - ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, via L. L. Zamenhof, 353-355 - alla PEC: dapvi@pec.arpav.it;
 - Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle, 6/10, 36100 Vicenza – alla PEC: protocollo.prefvi@pec.interno.it;
 - Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza - alla PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net;
 - Comando Vigili del Fuoco – Schio – PEC: com.vicenza@cert.vigilfuoco.it,
 - Servizio Forestale Regionale, Via Lanza, 106 – 36100 Vicenza (VI) forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it;
 - Comando Carabinieri di Thiene – alla PEC: tvi29871@pec.carabinieri.it;
 - Comando Carabinieri Forestale di Schio, Via Cardatori, 3 – alla PEC: fvi43701@pec.carabinieri.it
 - Coldiretti, Via Ludovico Lazzaro Zamenhof, 697, 36100 Vicenza – E-MAIL: vicenza@coldiretti.it
 - Confagricoltura, Via Vecchia Ferriera, 5, 36100 Vicenza – E-MAIL: info@confagricolturavicenza.it
 - Rete Ferroviaria Italiana - Direzione di Produzione di Verona - PEC: rfi-dpr-dtp.vr@pec.rfi.it;
 - SVT Società Vicentina Trasporti – PEC: svt@legalmail.it;
 - CONAM c/o Comune di Schio – PEC: schio.vi@cert.ip-veneto.net;
 - Istituto Comprensivo di Marano Vicentino: viic85400b@pec.istruzione.it
 - Ditta SIRAM S.p.A. – PEC: udbNordest@pec.siram.it

- Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati - LORO SEDI;

SANZIONI

Chiunque violi le disposizioni del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e qualora ne ricorrano i presupposti, all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.

INFORMA

- il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;
- la classificazione delle apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa è stabilita dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;
- l'Osservatorio Regionale di ARPAV, emette il "Bollettino livelli di allerta PM10" nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì. Il bollettino aggiornato è consultabile alla pagina: <https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10>
- Ulteriori informazioni sono accessibili sul sito web: <http://aria.provincia.vicenza.it/>
- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Letto e sottoscritto a norma di legge.



Il Responsabile del Settore 3°

Lavori Pubblici

Golcic Daniela

Documento firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Ordinanza redatta da DALLA RIVA NICOLA - Ufficio LAVORI PUBBLICI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 24-11-2023 al 30-04-2024

Li 24-11-2023

IL MESSO COMUNALE

F.to Marasco Cristiano

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Golcic Daniela

Comune di Marano Vicentino - Prot. in partenza n. 0017830 del 24-11-2023